



FRANCESCA FUSCALDO\*

## DELITTO PRETERINTENZIONALE.

### ACCETTAZIONE DEL RISCHIO DI CAUSARE L'EVENTO PIÙ GRAVE\*\*

**Abstract [It]:** Il presente contributo, si concentra sull'analisi del delitto preterintenzionale e nello specifico, si occupa di individuare la *ratio* della responsabilità penale per l'evento più grave ulteriore e non voluto. A tal fine, si analizzerà il concetto di intenzionalità, prospettando una visione alternativa rispetto ai criteri della prevedibilità in concreto (maggiormente condiviso in dottrina) e del dolo delle percosse/lesioni (ultimo approdo giurisprudenziale). Il contributo si conclude con il parallelismo tra preterintenzione e dolo eventuale, figura quest'ultima di creazione giurisprudenziale.

**Abstract [En]:** This contribution focuses on the analysis of the unintentional crime and specifically, it deals with identifying the ratio of criminal liability for the further and unwanted more serious event. To this end, the concept of intentionality will be analysed, proposing an alternative vision with respect to the criteria of predictability in concrete terms (mostly shared in doctrine) and the intent of beatings/injuries (the last jurisprudential approach). The contribution concludes with the parallelism between preterintenzione and possible fraud, the latter figure of jurisprudential creation.

**Parole chiave:** Preterintenzione, Accettazione del rischio, Dolo eventuale, Responsabilità oggettiva, Volontà e intenzionalità.

**Keywords:** Preterintent, Acceptance of risk, Dolus eventualis, Strict liability, Will and intentionality.

**SOMMARIO:** 1. Responsabilità oggettiva e principio di colpevolezza. – 2. Il delitto preterintenzionale e l'imputazione dell'evento più grave non voluto. – 3. Volontà e intenzionalità. – 4. Conclusione.

\* Funzionario presso l'Ufficio per il Processo (UPP).

\*\* Contributo sottoposto a *peer review*.

## 1. Responsabilità oggettiva e principio di colpevolezza

La responsabilità oggettiva è un criterio di imputazione della responsabilità penale che opera nei soli casi espressamente previsti dalla legge. Trova la sua *ratio* in esigenze politiche e/o sociali particolari, rispetto alla funzione classica svolta dall'imputazione penale. Si pensi al criterio del rischio, che ben si addice a regolare la responsabilità nelle aree c.d. pericolose dell'*agere* umano<sup>1</sup>. Tali criteri, sono previsti in senso utilitaristico facilitando, di fatto, il ricorso alla sanzione penale in tutte le zone grigie dell'agire, caratterizzate da una certa complessità fenomenica. Tale esigenza costituisce il fondamento della previsione espressa ex art. 42 co. III.

La responsabilità oggettiva, opera sulla base del criterio del nesso causale materiale<sup>2</sup>. Per l'imputazione penale, in sostanza, è sufficiente provare la realizzazione dell'elemento oggettivo del reato. Data una certa condotta e dato un certo evento, per ritenere un soggetto autore di un reato è sufficiente che risulti provato il nesso causale tra l'evento prodotto e la condotta tenuta dallo stesso, non assumendo, l'elemento psicologico alcuna rilevanza. In merito, il fatto che la Costituzione e con essa la disposizione dell'art. 27, sia stata elaborata dopo l'emanazione del Codice Rocco, contrariamente a quanto sollevato in dottrina, non assume, a parer di scrive, un ruolo chiave. Infatti, il principio di colpevolezza è stato enucleato dalla Corte Costituzionale, sia attraverso l'interpretazione del principio costituzionale della responsabilità personale, sia ricorrendo ad un'operazione ermeneutica sistematica dei principi presenti nel codice penale. In altre parole, il principio di colpevolezza era ben conosciuto anche in sede di redazione del codice penale, tanto è vero che lo si prevede espressamente all'art. 42 I co. e sistematicamente agli articoli che regolano proprio i criteri dell'imputazione penale (43, 47, 45, 46, 85 ecc..). Il punto di svolta, quindi, non è rappresentato dalla 'scoperta' del principio di colpevolezza ma, dal ritenere quest'ultimo come l'unico criterio conforme al principio personalistico<sup>3</sup>. Con la Costituzione, infatti, si realizza una rivoluzione copernicana dei valori, ponendo la persona all'apice degli stessi. Ne consegue che, tutti i criteri di imputazione penale che non si orientino alla valorizzazione della sfera personale, violano il principio personalistico e con esso la *ratio* della responsabilità penale costituzionalmente orientata. Giunti a questo punto, ci si potrebbe chiedere perchè non si è proceduto all'abrogazione delle fattispecie penali costruite su tali criteri. In tal modo, come si suol dire, si sarebbe tagliata la testa al toro! Invero, nelle pronunce storiche sopra evidenziate, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutti i criteri di imputazione penale diversi dalla colpevolezza. Il problema è che le ipotesi eccezionali, previste in deroga a tale principio, non sono espressamente disciplinate come tali ma, le si ricavano dall'interpretazione della fattispecie astratta. Ne consegue, che non vi sia utilità pratica nel procedere in tal senso, potendo ricorrere ad un'interpretazione delle stesse costituzionalmente orientata. Tale soluzione

<sup>1</sup> F. BASILE, *La responsabilità oggettiva nella più recente giurisprudenza della cassazione relativa agli artt. 116, 584 e 586 c.p.*, in *Diritto Penale Contemporaneo.*, n. 3/2013.

<sup>2</sup> F. BASILE, *Principio di colpevolezza e responsabilità oggettiva*, in *Iris*, 2013.

<sup>3</sup> M. GROTO, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Torino, Giappichelli, 2012.

però, lascia delle perplessità in merito alla previsione espressa ex art. 42 co. III. In altre parole, se attraverso l'interpretazione costituzionalmente orientata delle fattispecie dubbie, si realizza la legittimazione delle stesse in relazione al principio di colpevolezza, lo stesso non può dirsi in riferimento a tutte le previsioni che si pongono espressamente in contrasto con quest'ultimo e sicuramente il co. III dell'art. 42 lo è. Ad avviso di chi scrive, appare che si sia volutamente scelto di non intervenire, al fine di avere uno strumento normativo da poter utilizzare come base legale per eventuali cambiamenti storico-sociali che, nel caso concreto potrebbero causare difficoltà ermenutiche tali, da non poter essere risolte in altro modo.

In tale quadro, la preterintenzione si costituisce, così come la colpa, quale criterio di imputazione della responsabilità penale diverso rispetto al criterio generale del dolo ed espressamente previsto come tale. La domanda a cui si cercherà di rispondere è se l'imputazione dell'evento ulteriore a titolo di preterintenzione condivide la stessa struttura e la stessa *ratio* della responsabilità oggettiva oppure, giacché espressamente previsto in alternativa al dolo, non sia in realtà qualcosa di diverso e di autonomo.

## **2. Il delitto preterintenzionale e l'imputazione dell'evento più grave non voluto**

La preterintenzione è un criterio di imputazione della responsabilità penale che opera nei soli casi espressamente previsti dalla legge (omicidio preterintenzionale e aborto preterintenzionale). L'art. 43 c.p. stabilisce come procedere nell'individuazione dell'elemento psicologico. In particolare, afferma che il delitto è doloso, quando vi è una perfetta convergenza tra il voluto e il realizzato. Mentre, vi è preterintenzione quando dalla condotta dell'agente deriva un evento più grave rispetto a quello voluto. Infine, la colpa si caratterizza per l'assenza della volontà. Proprio il rapporto tra l'evento verificatosi e la volontà manifestata dal soggetto agente, costituisce l'elemento discriminante per l'individuazione dell'elemento psicologico.

Per analizzare la struttura del delitto preterintenzionale, per comodità espositiva, si farà riferimento alla sola fattispecie dell'omicidio preterintenzionale ex art. 584 c.p. Secondo tale disposizione, il soggetto è ritenuto responsabile se, l'evento morte è derivato da qualsiasi atto, purchè diretto a provocare percosse (581) o lesioni (582). In sostanza, sul piano fenomenico, deve potersi individuare la volontà di cagionare solo le percosse o le lesioni, in caso contrario si applicherà la fattispecie dell'omicidio doloso ex art. 575 c.p. Lo schema dell'omicidio preterintenzionale si avvicina molto a quello previsto per la morte o la lesione come conseguenza non voluta di altro delitto. L'elemento che li distingue è la specificazione della condotta, che è propria dell'omicidio preterintenzionale. Dal loro confronto si evince la notevole differenza in merito alle conseguenze sanzionatorie. Infatti, se da qualunque delitto derivi la morte di un uomo, di tale evento non voluto si risponde a titolo colposo (applicazione dell'art. 83 c.p.) con il massimo della pena fissato, per la fattispecie base, a cinque anni. Nel caso di percosse o lesioni, invece, la pena parte da un minimo di 10 anni

perchè si risponde a titolo di preterintenzione. La scelta di politica criminale è concentrata sul punire più gravemente l'omicidio preterintenzionale, proprio a causa dell'alto grado di pericolosità, insito nel dolo delle percosse o delle lesioni ma, come si spiega il grado di adesione psicologica all'evento morte? Sul punto si sono susseguite, nel tempo, ipotesi diverse. Ad avviso di chi scrive, devono ritenersi non adeguate sia quelle che propongono una responsabilità di tipo oggettivo e sia a titolo di colpa, generica o specifica che sia e non per le motivazioni che sono ben note in dottrina. Infatti, sia la responsabilità oggettiva, sia la colpa, operano solo nei casi espressamente previsti dalla legge, costituendo dei criteri di imputazione diversi rispetto alla preterintenzione, così come disposto dall'art. 42 co. III. Inoltre, entrambi i criteri operano a prescindere e in assenza dell'intenzione di realizzare un certo fatto di reato. L'intenzionalità, invece, è un elemento presente nella fattispecie preterintenzionale ma, nella fase della realizzazione del reato accade un qualcosa che supera il grado di intenzionalità. L'unica ipotesi che appare conforme al dettato legislativo e alla ratio del criterio della preterintenzione è la legittimazione dell'imputazione dell'evento morte sulla base del dolo (anche eventuale) delle percosse o delle lesioni.

Per capire la natura della preterintenzione quale criterio di imputazione, bisogna analizzare l'intenzione rispetto alla volontà.

### 3. Volontà e intenzionalità

Chi non è in grado di compiere libere scelte di azione non può essere ritenuto punibile, perché non colpevole<sup>4</sup>. L'articolo 85 del codice penale fissa tale condizione ed infatti stabilisce che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui l'ha commesso non era imputabile” e specifica che “è imputabile chi ha la capacità di intendere (si deve precisare che con il termine intenzione si vuole indicare la capacità di comprensione che è cosa diversa dall'intenzionalità) e di volere”. L'imputabilità<sup>5</sup> dunque è la base di partenza che legittima l'indagine sull'elemento psicologico del reato che, poi proseguirà con la verifica della sussistenza dello stesso (dolo, colpa, preterintenzione).

Il corollario della volontà poi è inquadrato dagli artt. 42, 43 (*il delitto è doloso o secondo l'intenzione quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione...*) 45, 46 (caso fortuito, forza maggiore e costringimento fisico) e 47 del codice penale (errore di fatto), fattispecie quest'ultime che escludono la colpevolezza perché affrontano situazioni in cui l'uomo non è in grado di esprimere la propria volontà, a causa di condizioni irresistibili, imprevedibili ed eventi non rimproverabili. Detto altrimenti, non si ha la capacità di dominare e contrastare certi eventi.

Dalle norme penali che disciplinano l'imputabilità si desumono due corollari:

- 1) la volontà libera è punibile;

<sup>4</sup> V. LUSA - B. PECORA, *Dissertazioni criminologiche nell'Italia pre e post unitaria, Aspetti teorici e pratici e loro valenza nel processo penale*, Key Editore, 2005, sul fondamento del libero arbitrio.

<sup>5</sup> F. D'AGOSTINO, *Autodeterminazione. Un diritto di spessore costituzionale? Atti del Convegno nazionale dell'U.C.C.I. (Pavia, 5-7 dicembre 2009)*, Milano, Giuffrè, 2012.

2) la volontà non libera è assente o grandemente scemata e perciò non punibile o punibile con un trattamento sanzionatorio più mite, proporzionale alla capacità del volere.

Se ne deduce che, l'uomo è dotato di libero arbitrio, ma può esserlo o non esserlo in azione. Si intende fare riferimento alla differenza che vi è tra la libertà d'azione come stato e la libertà d'azione come scelta. La libertà d'azione come stato, è condizione della volontà umana, che è libera se non affetta da menomazioni interne (incapacità di intendere e di volere). La libertà d'azione come scelta, si traduce nell'eseguire il voluto ed essendo esecuzione, si trasformerà in modifiche apportate al mondo naturale.

Sul punto, è interessante la teoria dell'azione a-causale<sup>6</sup>. Tale teoria si basa sulla concezione di una volontà determinata secondo l'intenzione che alberga nella mente di ognuno di noi e che opera su un piano diverso rispetto all'operare dei fenomeni causali, poiché non è soggetta a nessuna spinta deterministica, ma è generata dal dominio intellettuale umano che segue proprie regole<sup>7</sup>. A parere di chi scrive, una simile concezione raggiunge risultati insoddisfacenti poiché, in tal modo, la volontà umana non avrebbe alcun potere di direzione. Questo risultato non è accettabile, non solo perché svilisce il senso del libero arbitrio ma, perché si opera una confusione tra intenzione e volontà. Secondo tale teoria, la volontà dispiegherebbe effetto grazie all'intenzione, mentre è l'intenzione che può avere effetto grazie alla volontà. In altre parole, la volontà è il genus da cui si genera e può dispiegare effetti l'intenzione. Infatti, si può spiegare un'azione volontaria ma non intenzionale ma, vi è impossibilità logica di immaginare un'azione involontaria ma intenzionale. Ne consegue che, l'intenzione può esistere solo se esiste la volontà, mentre la volontà può esistere anche senza l'intenzione. A titolo di esempio si possono analizzare, in combinato disposto, gli artt. 584 c.p. che punisce l'omicidio preterintenzionale (*Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.*) e 43 c.p. (*...il delitto è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso, più grave di quello voluto dall'agente.*). Dall'analisi di tali articoli si evince una punibilità che opera in assenza dell'intenzione di causare un certo evento, che nel caso che ci riguarda, consiste nella morte di un uomo. Andare oltre l'intenzione infatti, vuol dire che si causa un evento diverso da quello prospettato dall'intenzione e quindi non intenzionale, ma non involontario perché altrimenti non vi sarebbe il concetto stesso di preterintenzione e tale fatto sarebbe punito a titolo di colpa<sup>8</sup>. Ed è questa la ragione per la quale tutte le teorie che giustificano l'imputazione dell'evento più grave a titolo di colpa non possono essere accolte. Non è sufficiente, infatti, riferirsi alla prevedibilità in concreto<sup>9</sup> per giustificare un'imputazione

<sup>6</sup> C.G. JUNG, *La sincronicità*, Bollati Boringhieri, 2021; sulla teoria dell'intuizionismo come espressione alternativa alla teoria acausale dell'azione si veda E. FERRI, *Scritti in onore di Enrico Ferri per il cinquantesimo anno di suo insegnamento universitario*. Università di Roma; 1879-1929, Unione tipografico-editrice torinese, 2011; Società filosofica italiana, Rivista di filosofia-vol. 68-69, Taylor editore, 2009, pubb.1978, 441.

<sup>7</sup> M. DE CARO, *Il libero arbitrio, Una introduzione*, Roma- Bari, Editori Laterza, 2020, 39-44.

<sup>8</sup> [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), sent. n. 368, 1089 del 1988 e 322 del 2007.

<sup>9</sup> Il criterio della prevedibilità in concreto è stato elaborato per giustificare l'imputazione dell'evento più grave non voluto, al fine di superare le criticità legate alla riconduzione dello stesso all'ipotesi colposa, sia essa generica o specifica. In particolare, si ritiene che non si possa parlare di colpa in attività che nascono illecite, perché non si può chiedere all'autore di un reato di adottare comportamenti cautelari, colpa specifica, o nel caso della colpa generica, non si può ritenere la norma penale violata, una regola di condotta su cui parametrare il comportamento del soggetto agente. Si pensi al noto caso dello spacciatore che vende la droga ad un soggetto che successivamente muoia a causa



colposa perché, la dove vi è una manifestazione di volontà di cagionare una certa offesa e l'adesione cosciente al rischio di provocare un evento più grave, non vi può essere colpa. La colpa, sia essa generica o specifica esige l'assenza di volontà. Ed è sempre la volontà (suitas) che legittima la punibilità per un evento ulteriore e diverso rispetto a quello che si intendeva causare. Infatti, l'art. 42 I c., ci dice che *Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà* poiché la suitas, il libero arbitrio, è la causa delle azioni od omissioni. Lo stesso articolo poi prosegue stabilendo il criterio generale di imputazione, il dolo e le ipotesi a questo alternative, la preterintenzione, la colpa e il rinvio ad altre ipotesi espressamente disciplinate dalla legge (586 c.p., i delitti aggravati dall'evento, le ipotesi di aberratio, il concorso anomalo, la partecipazione dell'estraneo al reato proprio). In merito, spesso, si compiono due errori: il considerare la preterintenzione e la colpa entrambe sganciate dalla volontà e il giustificare l'evento lesioni o morte sulla base di criteri diversi rispetto alla preterintenzione. Sul punto, la disposizione appena analizzata è abbastanza chiara, ciò che è preterintenzionale rimane tale per espressa previsione legislativa. Il delitto preterintenzionale si fonda sulla divergenza tra volontà, intenzione ed evento causato. Non si fa alcun riferimento all'andare oltre la volontà, poiché la divergenza avviene nel momento esecutivo, il quale inizia proprio con la direzione della volontà, l'intenzionalità.

Partendo dal presupposto che la base per l'imputazione penale è la coscienza e la volontà, fatta eccezione per i criteri diversi stabiliti per legge, delle due una risulta essere imprescindibile: la coscienza, la quale si riflette nella capacità di intendere e di volere (imputabilità). In tale accezione, l'intenzione rappresenta la capacità di comprendere e si pone su un piano diverso rispetto alla sfera volitiva, la quale può essere caratterizzata anche dall'intenzionalità. L'intenzionalità è, quindi, la direzione della volontà, finalizzata ad un qualcosa di specifico. A sostegno di tale conclusione si possono menzionare le diverse declinazioni del dolo<sup>10</sup> e che non a caso si distinguono proprio in base alla direzione della volontà: il dolo intenzionale, diretto, alternativo, eventuale<sup>11</sup>. Le forme del dolo ci indicano le diverse direzioni che può assumere la volontà verso qualcosa o qualcuno. Volere uccidere, è cosa diversa dal volere uccidere intenzionalmente, perché l'intenzione opera sul piano della specificazione del volere, il quale se intenzionale assume una carica più forte, più intensa per l'appunto.

La volontarietà e l'involontarietà sono dunque fattori graduabili in relazione alla questione giuridico-fattuale del caso concreto. In altre parole, la valutazione della volontarietà è diversa in base al contesto oggetto dell'indagine: ed è per questo che non si può prescindere dal considerare e dunque dal prevedere una grande variabilità negli standard della volontarietà. Tale condizione è già nel patrimonio conoscitivo penalistico e

---

dell'assunzione della stessa. cfr. Cass. pen., sez. un., 22 gennaio 2009, n. 22676 e la più recente Cass.pen. sentenza n. 9694 del 4 novembre 2021 (dep. 22 marzo 2022) sulla responsabilità dello spacciatore a titolo di colpa in concreto.

<sup>10</sup> Il dolo consiste nel porre in essere volontariamente l'azione vietata con previsione dell'evento lesivo e con consapevolezza dell'antidoverosità dell'azione stessa. (Cassazione penale, sezione I, sentenza 16 maggio 1987, n. 6350)

<sup>11</sup> A. MASSARO – M. TRAPANI, *Temî penali*, Torino, Giappichelli, 2013, 225. La volontà dolosa, in base ai vari livelli di intensità, può dare luogo alla configurabilità del dolo intenzionale, del dolo diretto e di quello eventuale o indiretto. Quest'ultimo, ossia il dolo eventuale o indiretto, assume il livello più basso di intensità e si basa sull'accettazione del rischio di verificazione dell'evento, considerato dal soggetto agente come una delle possibili conseguenze della propria condotta. Pertanto, il livello più alto di intensità del dolo è proprio quello intenzionale in quanto, in tale situazione, il soggetto agente persegue l'evento come scopo finale della condotta oppure come un mezzo necessario per ottenere un risultato ulteriore.

la si rinviene nell'interpretazione sistematica delle norme sopra richiamate.

In tale indagine diventa fondamentale considerare i fattori da un punto di vista relativistico, non si parla di una somma volontà (visione assolutistica), ma di volontà che si forma e si manifesta in modi diversi, con un livello di intensità differente a seconda dell'interazione di quei fattori che agiscono in un certo momento, in un certo luogo, in un certo moto di eventi. Quanto detto non ha nulla a che vedere con l'imputazione a titolo di responsabilità oggettiva. Quest'ultima, infatti, attribuisce la responsabilità penale sulla base del mero nesso causale (materiale) tra condotta ed evento, prescindendo da ogni tipo di valutazione in ordine all'elemento psicologico anzi, non lo richiede affatto, così come stabilito dal co. III dell'art.42 c.p. (*la legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente...*). Ciò non avviene nel caso del delitto preterintenzionale.

#### 4. Conclusione

Le difficoltà ermeneutiche legate alla preterintenzionalità, sono dovute alle diverse declinazioni che il dolo ha avuto nel corso del tempo. Si ricordi, che il dolo eventuale è un costrutto elaborato in via giurisprudenziale e che non appartiene alla nostra cultura giuridica<sup>12</sup>. Ad avviso di chi scrive, l'errore di fondo consiste nell'attribuire al dolo anche il ruolo ricoperto dalla preterintenzione. Si pensi allo schema del dolo eventuale: volontà di causare una certa condotta con accettazione del rischio, inteso come adesione alla probabilità che questo si verifichi<sup>13</sup>, che da questa possa derivarne un evento diverso e anche più grave. E' lo stesso schema su cui opera la preterintenzione. Infatti, dal momento in cui coscientemente si vuole colpire una persona, a secondo delle modalità esternate per eseguire la condotta, si può evincere che dalla medesima si sia accettato il rischio di poterne causare la morte. Non si ha l'intenzione di uccidere, si ha l'intenzione di percuotere o ledere qualcuno, risultando vera l'ulteriore condizione, l'evento morte non è intenzionale perchè è qualcosa che è andato oltre l'intenzione ma, non oltre la coscienza e la volontà perchè, si agisce con un'adesione volontaria all'evento morte di minore intensità rispetto al dolo. Tale è lo schema della preterintenzione che poi, nel caso concreto sia stata chiamata dolo eventuale, contribuendo a generare i problemi ermenetuci sopra richiamati, è un'altra storia!

#### Bibliografia

A. AIMI, *Dolo eventuale e colpa cosciente: il caso thyssen al vaglio delle sezioni unite*, in *Diritto penale Contemporaneo*, n. 1/2014;

F. BASILE, *La responsabilità oggettiva nella più recente giurisprudenza della cassazione relativa agli*

<sup>12</sup> P. Q. CARDINALI, *Il dolo eventuale: la natura giuridica e le applicazioni giurisprudenziali*, in *Diritto & Diritti*, 25 giugno 2021, su <https://www.diritto.it/il-dolo-eventuale-la-natura-giuridica-e-le-applicazioni-giurisprudenziali/?>.

<sup>13</sup> Cassazione Penale, Sezioni Unite, 18 settembre 2014 n. 38343, sul caso ThyssenKrupp e la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente.

*artt. 116, 584 e 586 c.p.*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 3/2013;

F. BASILE, *Principio di colpevolezza e responsabilità oggettiva*, in *Iris*, 2013;

P.Q., CARDINALI, *Il dolo eventuale: la natura giuridica e le applicazioni giurisprudenziali*, in *Diritto & Diritti*, 25 giugno 2021, su <https://www.diritto.it/il-dolo-eventuale-la-natura-giuridica-e-le-applicazioni-giurisprudenziali/>;

F. D'AGOSTINO, *Autodeterminazione. Un diritto di spessore costituzionale? Atti del Convegno nazionale dell'U.C.C.I. (Pavia, 5-7 dicembre 2009)*, Milano, Giuffrè, 2012;

M. DE CARO, *Il libero arbitrio, Una introduzione*, Roma- Bari, Editori Laterza, 2020;

G. FAILLACI, *La responsabilità dello «spacciatore» per la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente*, in *Njus*, 22 marzo 2022;

E. FERRI, *Scritti in onore di Enrico Ferri per il cinquantesimo anno di suo insegnamento universitario*, R. Università di Roma; 1879-1929, Unione tipografico-editrice torinese, 5 ottobre 2011;

M. GROTTI, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Torino, Giappichelli, 2012;

C.G. JUNG, *La sincronicità*, Bollati Boringhieri, 18 marzo 2021;

V. LUSA - B. PECORA, *Dissertazioni criminologiche nell'Italia pre e post unitaria, Aspetti teorici e pratici e loro valenza nel processo penale*, Key Editore, 2005;

A. MASSARO - M. TRAPANI, *Temi penali*, Torino, Giappichelli, 2013;

D. PERRONE, *Nullum crimen sine iure*, Torino, Giappichelli, 2019;

SOCIETÀ FILOSOFICA ITALIANA, *Rivista di filosofia*-vol. 68-69, Taylor editore, dig. 2009, pubb.1978.